

COMUNE DI ANELA
PROVINCIA DI SASSARI

Anela, li 30/07/2012

**UFFICIO TECNICO**

Prot. 1939

CUP H27C11000020002
CIG 445454352B**DISCIPLINARE DI GARA****PER L'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEI LAVORI DI**Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes
– completamento della zona residence

a)	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):	Euro	541780,78
b)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	Euro	13024,14
a+b)	Importo totale dei lavori da appaltare:	Euro	554804,92

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per le A.T.I. di tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del Codice dei contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente **disciplinare**. - L'impresa mandataria deve possedere i requisiti nella misura maggioritaria.

Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed essere qualificate per la stessa percentuale.

Per le A.T.I. di tipo verticale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 Lett. d) e) ed f) del Codice dei contratti, all'impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente **disciplinare**, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando medesimo, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare

complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati.

Ai sensi dell'art. 34 lett. f) sono ammessi i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. n. 240 del 1991;

Ai sensi dell'art. 34 lett. f-bis) sono ammessi gli operatori economici, ai sensi dell'[articolo 3, comma 22](#) dello stesso codice, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, **pena l'esclusione**, ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. E' vietata inoltre la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' ammesso il ricorso all'avvalimento.

Sono ammesse altresì a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

L'Impresa per prendere parte **all'Asta Pubblica**, dovrà far pervenire: per posta in raccomandata espressa o posta celere, o a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, un **PLICO sigillato e controfirmato (a pena di nullità dell'offerta)** sui lembi di chiusura (intendendosi per lembo di chiusura quello ancora aperto ed utilizzato per l'inserimento della documentazione e che va a sovrapporsi sugli altri lembi preincollati dal fabbricante), **indirizzato a questo Comune, Ufficio Tecnico, Via Pascoli n. 5 - 07010 Anela, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 18.09.2012, a pena di esclusione.**

“la consegna a mano dei plichi deve essere presentato all'ufficio protocollo, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nei giorni feriali, escluso il sabato.”

Sul **PLICO** contenente la busta dell'offerta ed il relativo corredo documentale, dovrà essere riportato, oltre all'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, ed il codice fiscale/I.V.A, anche l'oggetto e l'importo dell'appalto e dovrà apporsi chiaramente la seguente dicitura:

COMUNE DI ANELA – UFFICIO TECNICO VIA PASCOLI N. 5 - 07010 ANELA

**OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2012 - RELATIVA AI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ BADU ADDES –
COMPLETAMENTO DELLA ZONA RESIDENCE**

BASE D'ASTA soggetto a ribasso € 541780,78 (cinquecentoquarantunosestecentottanta/78)

Detto **PLICO** dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione dalla gara**, la documentazione di seguito riportata:

1. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, da inserire in busta chiusa, sigillata con le stesse modalità del plico esterno deve contenere, a pena di esclusione dalla gara:

DICHIARAZIONE DI OFFERTA redatta su carta resa legale ai sensi di legge, (utilizzare i moduli predisposti **ALLEGATI E e/o F** in base alla circostanza che ricorre) datata e sottoscritta per esteso, con firma leggibile, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa e, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzio di cui all'art. 34 comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006, da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento (**pena l'esclusione dell'offerta**) con indicazione specifica delle generalità e dell'oggetto dei lavori, contenente:

1. **l'indicazione del ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, con le quali il legale rappresentante attesti:

- a) **Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010 , n. 207:** di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

In caso di discordanza l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

E' nulla l'offerta priva di data e di sottoscrizione o di una qualsiasi indicazione sopra riportata.

Il prezzo complessivo (da intendersi esclusi gli oneri per la sicurezza) ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nelle dichiarazioni di cui sopra. Si precisa che le medie verranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il prezzo netto complessivo offerto non potrà superare quello posto a base di gara.

Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del Codice dei contratti, l'offerta deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate. Inoltre l'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta economica unitamente alle suddette dichiarazioni, dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata affinché sia garantita la piena integrità e segretezza dell'offerta, a pena di esclusione, con controfirma sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso l'offerta medesima. Nella busta contenente l'offerta dovrà indicarsi l'oggetto della gara e l'impresa offerente.

In tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati, a pena di esclusione dalla gara.

La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel PLICO sopraindicato, nel quale saranno contenuti anche i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Inoltre l'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Qualora l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa, a **PENA DI ESCLUSIONE**, la relativa procura. Tale atto potrà essere sostituito da una copia conforme all'originale del certificato CCIAA in cui risulti la qualità di procuratore e i poteri conferiti. Anche i suddetti documenti dovranno essere posti al di fuori della busta contenente l'offerta economica, a pena di esclusione.

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'OFFERTA DEVE ESSERE CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE, DELLA DOCUMENTAZIONE, redatta in lingua italiana, ELENcata AI PUNTI APPRESSO INDICATI, utilizzando preferibilmente i moduli predisposti dall'Amministrazione:

2.A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta su carta legale (applicare bollo da € 14,62) E **DICHIARAZIONE**, datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed accompagnata **(a pena di esclusione)** da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, contenente, a pena di esclusione, oltre l'oggetto dell'appalto per il quale si concorre, quanto appresso indicato:

1) DICHIARA (con indicazione specifica a pena di esclusione) l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a), **b)**, c), d), e), f), g), h), i) **m) e m-bis)** dell'art. 38 Codice dei contratti, ed in particolare:

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b)** che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.*) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.*); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (il divieto di partecipare alle gare opera se la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di **che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione** della condotta penalmente sanzionata (**l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima**);

- d) di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (**l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa**);
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Ente che bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività;
- g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- h) **che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del codice dei contratti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti**
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- m) la non applicazione all'impresa, della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#);
- m-bis) nei cui confronti non sia stata applicata **ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del codice dei contratti, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.**

2) DICHIARA, pena l'esclusione:

- di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;

- la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99

ovvero

- l'ottemperanza degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;

3) DICHIARA, pena l'esclusione:

- ☐ di non essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con nessun partecipante alla medesima procedura, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, e che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale;

oppure:

- ☐ di essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;

Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

4) INDICA, pena l'esclusione:

- l'iscrizione presso il competente Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, e Attestazione S.O.A., precisando l'attività per la quale l'impresa è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto, nonché i dati dell'iscrizione – numero e data di iscrizione -, forma giuridica. Inoltre i dati relativi **posizioni previdenziali ed assicurative ed alla Cassa Edile**. Per le ditte con sede in altro Stato, indicare i dati di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

Per le Società Cooperative: l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, con indicazione della sezione e del numero di iscrizione ovvero, in caso di mancata iscrizione indicazione dei motivi;

Per i Consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) Codice dei Contratti, l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione.

- **i nominativi, le date di nascita, la residenza** dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari;

- **i nominativi, le date di nascita, la residenza** dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari, **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;**

5) Dichiaro che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

6) Dichiaro che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

7) Dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello Stato e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

8) Dichiaro l'inesistenza nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di provvedimenti interdittivi a norma dell'articolo 36-bis del Decreto-Legge 04 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, recante "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro" .

9) Dichiaro che con la partecipazione alla gara accetta pienamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nelle citate norme nonché nel capitolato speciale d'appalto;

A pena di esclusione, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio.

2 B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, a pena di esclusione, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti di ordine generale di seguito elencati, attestante l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. **b)** e c) dell'art. 38 del Codice dei Contratti, **indicandole specificatamente a pena di esclusione:**

- ✓ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.*) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.*); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- ✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (il divieto di partecipare alle gare opera se la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico **o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di **che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione** della condotta penalmente sanzionata (**l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima**);
- ✓ assenza a proprio carico di procedimenti delle situazioni di cui alla lettera m- ter dell'art. 38 del Codice dei Contratti;
- ✓ Dichiarare che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, a cura dei soggetti di seguito indicati:

Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le imprese individuali;

I Soci e i Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;

I/il Soci/o accomandatario e il Direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice;

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici per ogni altro tipo di Società o di Consorzio.

Pena l'esclusione:

2.C

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del d.p.r. 445/2000) in corso di validità, rilasciata da una SOA autorizzata, che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate;

- Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei contratti, i requisiti di qualificazione (SOA) devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio.

Le opere scorporabili sono eseguibili dall'aggiudicatario se in possesso della relativa qualificazione, oppure affidabile in subappalto o cottimo.

Per le opere scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 Euro e singolarmente superiori al 15% dell'importo dell'appalto, qualora l'impresa partecipante non abbia le corrispondenti attestazioni SOA, potrà fornire i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, o costituire le associazioni temporanee previste per Legge;

Nel caso in cui l'impresa intenda affidare in subappalto, nel limite massimo del 30%, i lavori scorporabili, e lo attesti in sede di gara, l'importo dei requisiti richiesto potrà corrispondere all'importo non concedibile in subappalto. L'impresa subappaltatrice dovrà avere i requisiti per la parte che verrà concessa in subappalto come previsto per Legge;

L'assenza della dichiarazione con la quale il concorrente deve subappaltare o concedere in cottimo le categorie diverse da quella prevalente, quando questo sia ammesso, per mancanza delle specifiche qualificazioni, **comporta l'esclusione del concorrente** dalla procedura di gara.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 Codice dei Contratti.

In questo caso, l'impresa **ausiliata** dovrà presentare, **pena di esclusione**, anche i documenti appresso indicati:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie in cui il concorrente eventualmente si qualifica per gli importi richiesti dal bando di gara.

L'impresa **ausiliaria**, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, i documenti relativi ai requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal bando di gara per l'impresa ausiliata, da presentarsi, **pena l'esclusione**, con le identiche modalità previste per l'impresa ausiliata. In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la documentazione indicata ai precedenti punti **di questo disciplinare** ed in particolare:

PUNTO 2.A Punto 1 lett. a), b), d), e), f), g), h), i) ed m); Punto 2, 3, 4;

PUNTO 2.B lett. a) e b);

PUNTO 2.C

Pena l'esclusione, dichiarazione con la quale attesta che non sta eseguendo in proprio lavori, con quelli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il presente appalto e che non ha altri procedimenti di avvalimento in corso.

Pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti, nè si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34 del Codice dei contratti con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

Pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti, non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria ed il concorrente non potrà avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. E' altresì vietata la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti.

2.D

Pena l'esclusione dalla gara, Attestazione dell' Ufficio Tecnico Comunale, che certifichi la visione degli atti progettuali da parte dell' impresa. Il soggetto che intende partecipare potrà ritirarla presso l' ufficio tecnico comunale, anteriormente alla data di esperimento della gara, **a pena di esclusione dalla gara stessa**, nelle ore e nei giorni di apertura al pubblico **indicati al punto 6 del bando di gara**.

2.E

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO. Sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa da cui risultino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 Codice dei Contratti e dall'art. 170 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie – non possedute dal partecipante e non scorporate – indicate nel bando di gara come subappaltabili, comporta l'esclusione dalla gara.

2.F

CAUZIONE PROVVISORIA dell'importo stabilito nel punto 9 del bando di gara, pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006.

La prestazione di cauzioni provvisorie di importo inferiore a quello richiesto **è causa di esclusione dalla gara**.

Pena l'esclusione, la garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- fideiussione, a scelta degli offerenti, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati dal Ministero del Tesoro e del Bilancio, e della Programmazione, **autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza**.

La garanzia **deve prevedere espressamente, pena l'esclusione**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile**, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà contenere esplicitamente o essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva prevista dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE IMPRESE SULLA NECESSITA' DI INTEGRARE LE POLIZZE E LE RELATIVE SCHEDE TECNICHE NEL SENSO SOPRAINDICATO.

Gli offerenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell'art. 40, comma 7, e art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/2006, usufruiscono della **riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione**, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 (la mancata produzione di tali documenti non dà diritto alla riduzione e nel caso di presentazione di riduzioni è **oggetto di esclusione**).

Pena l'esclusione, si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli offerenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice dei contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del Codice dei contratti.

PER LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA APPOSITA BUSTA AFFRANCATA O IN ALTERNATIVA LA STESSA POTRÀ ESSERE RITIRATA PERSONALMENTE DA DELEGATO DELL'IMPRESA PRESSO L'UFFICIO TECNICO.

Le cauzioni potranno essere svincolate solo a seguito dell'aggiudicazione definitiva, una volta divenuta efficace.

2.G

VERSAMENTO AUTORITA'

Dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo (**€ 70,00**) a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture al seguente indirizzo:
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

IMPRESE RIUNITE E CONSORZI

La capogruppo e le riunite, dovranno presentare, **a pena di esclusione**, i certificati e/o le dichiarazioni di cui ai punti 2A, 2B, 2C, nonché le percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.

La concorrente, nonché la consorziata/e indicata quale esecutrice/i dei lavori (e quindi la/e consorziata/e per il quale il Consorzio concorre) dovrà, a pena di esclusione, presentare i certificati e/o le dichiarazioni di cui ai punti 2. A, 2.B, attestanti i requisiti di ordine generale, morale e professionale.

Raggruppamenti già costituiti:

La capogruppo dovrà **inoltre** presentare la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:

- a) scrittura privata autenticata da un notaio con la quale é stata costituita l'associazione temporanea d'Imprese e con cui é stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo;
- b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.

Raggruppamenti non ancora costituiti.

Sono ammesse a presentare offerte associazioni di concorrenti, **anche se non ancora costituiti**. In tal caso è necessario produrre **anche i seguenti documenti, a pena di esclusione**:

- a) **Dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti - e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni previste nel presente disciplinare, al fine anche della verifica dei singoli requisiti di partecipazione per la rispettiva partecipazione.**
- b) Espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In questo caso l'offerta e le relative dichiarazioni, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione/Consorzio Temporaneo rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, LETT. B) E C) CODICE CONTRATTI

I Consorzi stabili, Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare, sono tenuti ad indicare se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei **consorziati per i quali il consorzio concorre/esecutore dei lavori**. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e dovranno rendere, **a pena di**

esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui ai punti 2. A e 2. B.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare, **pena l'esclusione**, l'impresa che eseguirà i lavori/per la quale concorre.

Pertanto i predetti Consorzi dovranno, qualora partecipino alla gara, produrre a pena di esclusione, l'elenco delle cooperative associate e/o consorziate.

RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/2006, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei PLICHI ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara. terminate le suddette operazioni, si procederà all'ammissione e/o all'esclusione dalla gara ed al sorteggio previsto dal suddetto art. 48, con rinvio ad eventuale successiva seduta di gara per consentire la verifica dei requisiti, qualora ciò si renda necessario;
2. non si procederà alla richiesta di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, qualora dovessero essere sorteggiate imprese che hanno allegato l'attestazione SOA, per qualifiche ed importi adeguati, in questo caso si procederà all'apertura delle offerte economiche già nella prima seduta di gara. Secondo le date e le ore fissate nel bando a cui il presente atto è allegato.
3. si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9 del D. Lgs. n.163/2006; NEL CASO DI OFFERTE AMMESSE IN NUMERO INFERIORE A DIECI NON SI PROCEDERÀ ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA, la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base agli elementi specifici siano ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, c.3 del D. Lgs. n.163/2006.
4. tutte le dichiarazioni previste dal presente **disciplinare** a cura del legale rappresentante dell'impresa possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), **pena l'esclusione**;
5. ai sensi dell'art. 36 bis L. 448/2006 sono escluse dalla gara nonché dalla contrattazione con la P.A., le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio;
6. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro;
7. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
8. trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente;
9. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
10. in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale e l'importo offerto prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali verranno arrotondati a tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui tale arrotondamento determini un'uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti;
11. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
12. in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;
13. è consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 Codice dei contratti).
14. nel caso di cui tra le offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, che vanno escluse dal computo ai sensi dell'art. 86, comma 1 Codice dei Contratti, ve ne siano alcune a pari merito, tutte saranno parimenti escluse dal computo, pur superando la percentuale del 10% delle offerte ammesse;
15. la procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine ai requisiti di partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Tutti i termini si intendono interrotti sino al termine della procedura di verifica. Pertanto l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.

16. si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica inoltre che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte, della stipula del contratto e la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
17. il contratto sarà stipulato entro 120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 35 gg. dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto (artt. 11 e 12 Codice dei contratti).
18. ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice dei contratti e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione (POLIZZA CAR) a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi (POLIZZA RCT).
Tale polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:
€ . 610285,41 per rischi da esecuzione
€ 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
19. tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque concorrente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. Si procederà quindi alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione;
20. l'aggiudicatario dovrà presentare, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
21. ai sensi dell'art. 118 Codice dei contratti il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere indicato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
22. le imprese aventi in corso modifica della struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e quindi modificano altresì la loro ragione o denominazione sociale, o effettuino operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
 - delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo per documentare le variazioni di forma Societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 - atto di conferimento di azienda;
 - atto di fusione per incorporazione.
23. nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.
24. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria, anche se cooperativa, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, nonché le clausole patrizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'impresa si obbliga all'applicazione di detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale;
25. ai sensi dell'art. 140 comma 1 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario

aggiudicatario. L'affidamento avviene alla medesima condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

26. le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. L'I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge.
27. la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge;
28. il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente;
29. gli esiti della presente gara saranno tempestivamente pubblicati all'albo Pretorio dell'Ente ;
30. ai sensi dell'art. 253 Codice dei Contratti, sino all'entrata in vigore del nuovo capitolato generale dei lavori pubblici, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19/04/2000 n. 145, che si richiama espressamente e che fa parte integrante del contratto;
31. nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono avvenire, a scelta dell'Ente appaltante, mediante posta ovvero via fax. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell'Impresa, un numero di fax attivo.

NOTA FINALE

Per evitare di incorrere nei casi di esclusione dalla gara, si raccomanda l'attenta lettura e puntuale applicazione delle norme previste dal presente disciplinare e dalle istruzioni e raccomandazioni riportate nei modelli allegati .

Per quanto non espressamente enunciato si rimanda al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e al regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Bulla Francesco